

CONVENZIONE QUADRO PER LA PROGETTAZIONE, LO SVILUPPO, L'EVOLUZIONE E L'ESERCIZIO DEI SISTEMI INFORMATIVI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI E DEI SUOI DIPARTIMENTI, UFFICI E STRUTTURE

TRA

la Presidenza del Consiglio dei ministri (di seguito PCM) con sede in Roma, C.F. n. 80188230587, per la quale interviene il Presidente Carlo DEODATO, nato a Viterbo il 19.07.1967, in qualità di Segretario generale

E

la SOGEI - Società Generale d'Informatica S.p.A. (di seguito SOGEI o Società), con sede legale in Roma, via Mario Carucci n. 99, iscritta al registro delle imprese di Roma al n. 02327910580, coincidente con il numero di codice fiscale, partita IVA n. 01043931003, per la quale interviene il dottor Andrea Quacivi, Amministratore Delegato, che agisce in virtù dei poteri conferitigli dal Consiglio di amministrazione come da delibera del 13 luglio 2021

Visto l'articolo 83, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, che statuisce che i diritti dell'azionista della SOGEI sono esercitati dal Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento del Tesoro;

visto l'art. 4, comma 3-ter del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1 della legge 7 agosto 2012, n. 135, secondo il quale SOGEI, sulla base di apposita convenzione disciplinante i relativi rapporti nonché i tempi e le modalità di realizzazione delle attività, si avvale di Consip S.p.A. nella sua qualità di centrale di committenza, per le acquisizioni di beni e servizi;

visto l'art. 51, comma 1, decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, legge 19 dicembre 2019 n. 157, ai sensi del quale “al fine di migliorare l'efficacia e l'efficienza dell'azione amministrativa ed al fine di favorire la sinergia tra processi istituzionali afferenti ad ambiti affini, favorendo la digitalizzazione dei servizi e dei processi attraverso interventi di consolidamento delle infrastrutture, razionalizzazione dei sistemi informativi e interoperabilità tra le banche dati, in coerenza con le strategie del Piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione, la Società di cui all'articolo 83, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, può offrire servizi informatici strumentali al raggiungimento degli obiettivi propri delle pubbliche amministrazioni e delle società pubbliche da esse controllate indicate al comma 2. L'oggetto e le condizioni della fornitura dei servizi sono definiti in apposita convenzione”;

visto l'art. 51, comma 2, lett. a), decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, legge 19 dicembre 2019 n. 157, ai sensi del quale, in coerenza con gli obiettivi generali indicati al comma 1, la Presidenza del Consiglio dei ministri, al fine di completare e accelerare la trasformazione digitale della propria organizzazione, assicurando la sicurezza, la continuità e lo sviluppo del sistema informatico può avvalersi della Società di cui

all'articolo 83, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

visto il Regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 contenente il Regolamento europeo relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati;

visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni e integrazioni, recante “Codice in materia di protezione dei dati personali”;

visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 maggio 2018 recante criteri e modalità per l'individuazione del Responsabile della protezione dei dati personali e dei soggetti mediante i quali la PCM esercita le funzioni di titolare del trattamento dei dati personali, ai sensi del Regolamento (UE) n. 2016/679.

CONSIDERATO CHE

- a) in data 30 aprile 2023 giungerà a scadenza la Convenzione quadro stipulata il 29 aprile 2020 tra la Presidenza del Consiglio dei ministri e la società SOGEI;
- b) permane la necessità di consolidare il percorso di transizione al digitale, di avviare la messa in sicurezza del patrimonio informativo e l'aggiornamento del parco applicativo, di proseguire la migrazione *in cloud* dei servizi, in linea con la strategia nazionale predisposta dall'Agenzia Nazionale Cyber Security e dal Dipartimento per la trasformazione digitale mediante la sottoscrizione di specifici *Accordi Esecutivi*, da parte delle strutture della Presidenza del Consiglio dei ministri;
- c) ai sensi dell'articolo 4, comma 2, dello Statuto, la Società ha, altresì, quale oggetto lo svolgimento, nel rispetto della normativa vigente, di ogni attività di natura informatica per conto dell'Amministrazione pubblica centrale;
- d) ai sensi dell'articolo 26 dello statuto della Società, l'esercizio del controllo analogo è affidato al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze;
- e) ai sensi dell'articolo 26, comma 5 dello statuto, la Società in data 27 luglio 2022, con nota prot. n. 25600 ha provveduto a dare specifica informativa al Dipartimento delle Finanze, che esercita il controllo analogo sulla Società ed alla struttura del Dipartimento del Tesoro che esercita i diritti dell'Azionista sulla Società al fine della verifica del mantenimento dell'equilibrio economico finanziario in relazione all'iniziativa di cui alla presente Convenzione;
- f) che il Dipartimento delle Finanze con nota del 29 luglio 2022, prot. n.43783, e il Dipartimento del Tesoro con nota del 27 settembre 2022, prot. n. 0078072/2022, hanno espresso il proprio parere in ordine alla sottoscrizione della presente Convenzione.

CONCORDATO CHE

Salva diversa esplicita indicazione, ai termini in carattere corsivo e con iniziale maiuscola viene attribuito, ai fini del presente *Accordo*, il significato in appresso indicato:

- *Accordo Esecutivo*: indica l'atto che, disciplina i Servizi che SOGEI dovrà erogare per l'attuazione delle specifiche iniziative di interesse approvate dal Comitato di governo;
- *Amministrazione*: indica la PCM e/o i suoi Dipartimenti, Uffici e Strutture secondo i singoli casi;
- *Accordo*, indica il presente documento stipulato fra le Parti;
- *Codice etico*, indica il documento della SOGEI, pubblicato sul sito *web* della stessa, recante il complesso dei principi e dei valori che la Società assume nei confronti dei propri interlocutori, ai quali debbono conformarsi i propri collaboratori anche in relazione alla prevenzione dei reati di cui al d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231 e successive modificazioni e integrazioni nonché alla normativa vigente in materia di anticorruzione;
- *Comitato di governo*, indica l'organismo di supporto alla PCM per il governo del presente *Accordo* ed è composto dal Responsabile della transizione al digitale della PCM, da due ulteriori rappresentanti della PCM e da un rappresentante della SOGEI;
- *Parte*, indica, a seconda dei casi, la PCM o la SOGEI;
- *Parti*, indica congiuntamente la PCM e la SOGEI;
- *Piano Operativo*, indica il documento relativo a ciascun *Accordo Esecutivo* redatto dalla SOGEI che individua le iniziative ed i servizi da erogare all'*Amministrazione*;
- *Rapporto Periodico*, indica il rapporto redatto dalla SOGEI sullo stato di avanzamento del *Piano Operativo*;
- *Servizi*, indica i servizi erogati dalla *Società* di cui agli articoli 3, 4, 5, 6 e 7;
- *Sistema/i informativo/i*, indica il/i sistema/i informativo/i dell'*Amministrazione*;
- *Società*: indica la SOGEI.

ARTICOLO 1 *OGGETTO E DURATA*

1. Il presente *Accordo* regola il rapporto tra la PCM e la *Società* per la progettazione, lo sviluppo, l'evoluzione e l'esercizio dei *Sistemi Informativi* dell'*Amministrazione* senza contenere alcun vincolo di affidamento esclusivo.
2. L'efficacia del presente *Accordo* decorre dalla data della sua sottoscrizione fino al 30 aprile 2027, con immediata vincolatività nei confronti della *Società*, mentre l'acquisizione dell'efficacia nei confronti della PCM sarà successiva all'espletamento dei controlli di legge.
3. Per il finanziamento delle attività di cui al comma 1 l'*Amministrazione* metterà a disposizione della *Società* l'importo massimo annuo di € 15.000.000,00 (quindici milioni), oltre l'IVA, comunque nei limiti delle annuali disponibilità di bilancio delle strutture che procederanno alla

stipula dei discendenti *Accordi Esecutivi*. Tale importo verrà ricalcolato automaticamente in relazione ai vincoli normativi e finanziari e alle ulteriori esigenze dell'*Amministrazione* come definite negli specifici *Accordi esecutivi*, senza che sia necessario modificare il presente accordo.

4. Nell'ipotesi in cui l'assetto proprietario della *Società* si modifichi in misura tale da mutarne la natura di organismo di diritto pubblico ovvero nell'ipotesi della perdita della natura di società *in house*, ad entrambe le *Parti* è riconosciuto il diritto di recedere dal presente *Accordo* con un preavviso scritto di 6 (sei) mesi – da inviarsi mediante PEC – fatti salvi gli effetti dei *Servizi* già erogati al momento dell'efficacia del recesso.
5. Le *Parti* espressamente convengono che, nel caso in cui nel corso di vigenza del presente *Accordo*, i servizi, i livelli di servizio ed i connessi corrispettivi descritti nell'Allegato 1 al presente *Accordo* dovessero essere aggiornati, fermo l'importo come definito al comma 3 del presente articolo, le stesse provvederanno ad adottarne i contenuti.

ARTICOLO 2 RUOLI E RESPONSABILITA'

1. La PCM provvede al governo del presente *Accordo*.
2. È compito della PCM:
 - a) provvedere alla convocazione del *Comitato di governo*, anche su richiesta di uno dei componenti, ovvero su istanza dei rappresentanti dei Dipartimenti, Uffici e Strutture della PCM firmatari di specifici *Accordi Esecutivi*;
 - b) provvedere alla gestione dell'iter amministrativo necessario per l'eventuale revisione degli istituti contrattuali per i quali le *Parti* concordino sulla necessità di variazione.
3. Il *Comitato di governo* è l'organo che supporta la PCM nell'esercizio del governo del presente *Accordo* nelle attività di cui al precedente comma 2.
4. È inoltre compito del *Comitato di governo* favorire la condivisione degli obiettivi tra i Dipartimenti, Uffici e Strutture della PCM al fine di massimizzare le possibili sinergie, integrazioni o efficienze in merito ai fabbisogni ICT e informatici, individuando azioni di ottimizzazione di cui SOGEI si impegna a tener conto nell'ambito del *Piano Operativo*.
5. La *Società* assicura per i *Sistemi Informativi* i più elevati *standard* tecnologici di mercato in merito alle *policy* ed alle metodologie da adottare nell'ambito del processo produttivo, della sicurezza, della *privacy* e della qualità delle informazioni e provvede a:
 - a) definire, di concerto con l'*Amministrazione*, il *Piano Operativo* di cui all'articolo 10;
 - b) effettuare gli interventi di progettazione, sviluppo, evoluzione ed esercizio dei *Sistemi Informativi* di competenza, nel rispetto del *Piano Operativo* concordato effettuando, sotto la propria responsabilità, le scelte tecniche volte a garantire l'esecuzione del *Piano Operativo* stesso.

6. La *Società* nell'ambito di quanto previsto al precedente comma 5 provvede ad erogare i *Servizi* descritti nell'Allegato 1 al presente *Accordo*.
7. La *Società* per l'erogazione dei *Servizi* potrà avvalersi, ove necessario, del supporto di soggetti terzi nel rispetto della normativa vigente in materia.
8. I Dipartimenti, gli Uffici e le Strutture della PCM, di concerto con il *Comitato di governo*, presiedono al governo dello sviluppo e della gestione del *Sistema informativo* di specifica competenza, individuando nell'ambito del *Piano Operativo* gli obiettivi da raggiungere; gli stessi approvano il *Piano Operativo* e monitorano le *performance* dei *Servizi* erogati dalla *Società*.

ARTICOLO 3 PROGETTAZIONE E SVILUPPO

1. Le modalità di erogazione e la descrizione di dettaglio del Servizio di Progettazione e sviluppo sono riportate nell'Allegato 1, paragrafi 4 e 5, al presente *Accordo*.
2. Resta inteso che la *Società* procederà a realizzare le applicazioni *software* soltanto quando le stesse non siano reperibili sul mercato, ovvero quando non sia possibile attuare il riuso delle applicazioni *software* di proprietà di altre Pubbliche amministrazioni in conformità a quanto previsto dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni e integrazioni, e comunque qualora la loro acquisizione non risulti economicamente vantaggiosa.
3. Nella realizzazione di nuovo *software*, la *Società* dovrà attenersi alle indicazioni ed ai criteri tecnici in materia di predisposizione di programmi informatici, dettati per le Pubbliche amministrazioni, nonché alle direttive volte a favorire la riusabilità, la portabilità di detti programmi su altre piattaforme e l'accessibilità dei soggetti disabili agli strumenti informatici. La *Società* adotta altresì adeguate metodologie per la produzione di *software* in sicurezza per tutte le fasi di realizzazione delle applicazioni.
4. La *Società* è impegnata, a richiesta dell'*Amministrazione*, nel rispetto della normativa vigente ed in coerenza con le disposizioni del proprio statuto, a fornire ad altre Pubbliche amministrazioni, centrali o locali, servizi che consentano il riuso delle applicazioni *software* di cui al presente articolo ovvero delle soluzioni progettuali adottate nell'ambito dei *Sistemi informativi* a condizioni economiche e contrattuali da definire di comune accordo.
5. I flussi di comunicazione fra la *Società* e l'*Amministrazione* sono definiti nell'ambito dell'Allegato 2 al presente *Accordo*, denominato "Processo e Flusso di comunicazione per i Servizi di sviluppo e professional".

ARTICOLO 4 SERVIZI PROFESSIONALI

1. Gli ambiti di applicazione e la descrizione di dettaglio dei *Servizi professionali* sono riportati nell'Allegato 1, paragrafo 2, al presente *Accordo*.
2. I flussi di comunicazione fra la *Società* e l'*Amministrazione* sono definiti nell'ambito dell'Allegato 2 al presente *Accordo*.

ARTICOLO 5
SERVIZI DI BASE

1. La *Società* realizzerà/erogherà *Servizi di base* volti ad assicurare la gestione dei *Sistemi informativi* le cui descrizioni sono riportate nell'Allegato 1, paragrafi da 6 a 23, al presente *Accordo*.
2. I *Servizi di base* di cui al precedente comma 1 sono comprensivi di beni e servizi – che la *Società* acquisterà in nome e per conto proprio – occorrenti per la loro realizzazione/erogazione.

ARTICOLO 6
PRODOTTI/SERVIZI SPECIFICI

1. Gli *Accordi Esecutivi* prevedranno *Prodotti/Servizi Specifici*, identificati e definiti secondo i criteri di cui all'Allegato 3, paragrafo 2.1 al presente *Accordo* denominato “Documento di predisposizione dei piani operativi e relativo processo di rendicontazione e fatturazione”.

ARTICOLO 7
BENI E SERVIZI DA ACQUISIRE

1. La *Società* provvederà ad acquisire i beni ed i servizi, sia in nome e per conto proprio, sia in nome proprio e per conto dell'*Amministrazione* nel rispetto delle disposizioni di cui in Premessa. In particolare la *Società*, sulla base di apposita convenzione disciplinante i relativi rapporti nonché i tempi e le modalità di realizzazione delle attività, si avvale di Consip S.p.A. nella sua qualità di centrale di committenza, per le acquisizioni di beni e servizi.
2. Per l'acquisizione di beni e di servizi in nome proprio e per conto dell'*Amministrazione*:
 - a) la scelta delle procedure da seguire per la selezione dei fornitori di beni e servizi, ivi inclusa la fase dell'affidamento, è effettuata sulla base di quanto previsto al precedente comma 1;
 - b) l'*Amministrazione* rimborserà i relativi costi eventualmente sostenuti dalla *Società* nei confronti di Consip S.p.A. nell'ambito dei massimali previsti dallo stesso *Piano operativo*;
 - c) la gestione tecnico-amministrativa dei relativi contratti è operata dalla *Società* sotto la sua esclusiva responsabilità, nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale in materia di procedura ad evidenza pubblica per l'acquisto di beni e servizi;
 - d) la *Società* provvederà a stipulare i contratti per l'acquisizione di beni e di servizi prevedendo specifici livelli di servizio e di penali; gli importi eventualmente derivanti dall'applicazione di penali corrisposti dai fornitori sono riconosciuti, nel rispetto delle vigenti norme fiscali e tributarie, all'*Amministrazione* attraverso l'emissione di apposite note di credito;
 - e) verrà fornita all'*Amministrazione* la documentazione contrattuale di pertinenza relativa alle condizioni di acquisto, di fornitura e di utilizzo dei beni nonché dei servizi connessi alla consegna dei beni medesimi. La documentazione di cui al presente comma sarà fornita entro 30 (trenta) giorni decorrenti dalla data di stipula dei relativi contratti;

- f) la *Società* procederà alla verifica di conformità dei beni acquisiti, le cui risultanze faranno stato tra la *Società* e l'*Amministrazione*, provvedendo altresì a dare comunicazione ai fornitori, dell'esito positivo;
 - g) l'*Amministrazione* rimborserà alla *Società* gli importi da questa effettivamente corrisposti ai fornitori.
3. La proprietà ed i connessi diritti e responsabilità dei beni acquisiti dalla *Società*, di cui al precedente comma 2, si intendono trasferiti all'*Amministrazione* alla data della loro installazione presso i luoghi da questi indicati o, ove non prevista, alla data della loro consegna.
 4. Per effetto di quanto sopra, resta inteso che la *Società* è esonerata da ogni responsabilità in ordine alla custodia dei beni di cui sopra successivamente alla predetta data di installazione/consegna, quale risultante dall'apposito documento sottoscritto dal fornitore e da un rappresentante dell'*Amministrazione*.
 5. In caso di ricorso alle convenzioni quadro definite dalla Consip S.p.A., di cui al precedente comma 1, la ripartizione delle responsabilità tra fornitore dei beni e l'*Amministrazione* e la gestione e l'esecuzione del relativo contratto verranno regolamentate secondo le modalità e i termini previsti dalle convenzioni stesse.

ARTICOLO 8 *PRESTAZIONI ESTERNE*

1. Per l'esecuzione di quanto previsto nel presente *Accordo*, la *Società*, per far fronte a specifiche esigenze organizzative, potrà altresì avvalersi, rimanendone pienamente responsabile, di imprese terze nonché di esperti e professionisti in possesso di adeguata qualificazione ed in grado di garantire la qualità delle prestazioni.
2. Nell'ipotesi di cui al precedente comma 1, per le voci di cui al precedente articolo 4, remunerate al costo orario convenuto, l'*Amministrazione* riconoscerà alla *Società*, sulla base delle risorse effettivamente impiegate, gli oneri sostenuti nell'ambito degli importi complessivi annuali, intesi come massimali, previsti per le suddette voci nei *Piani operativi*.

ARTICOLO 9 *ACCORDI ESECUTIVI*

1. I *Servizi* che la *Società* dovrà erogare per l'*Amministrazione* saranno individuati negli *Accordi Esecutivi* di cui il presente *Accordo* costituirà a tutti gli effetti presupposto essenziale.
2. Gli *Accordi Esecutivi* dovranno indicare:
 - a) la loro durata, che dovrà essere determinata nell'ambito del periodo di vigenza del presente *Accordo* e per un periodo non superiore ai successivi diciotto mesi;
 - b) i *Servizi di base* di cui si richiede erogazione, di cui all'articolo 5, nonché i *Prodotti/Servizi specifici* di cui all'articolo 6;

- c) l'importo massimale per l'intera durata dell'*Accordo esecutivo*, determinato sulla base dei corrispettivi che saranno definiti per i *Servizi* di cui all'Allegato 1;
 - d) la valutazione di congruità economica e tecnica degli interventi.
3. Gli *Accordi esecutivi* dovranno inoltre prevedere come allegati almeno:
- a) il *Piano Operativo* di cui al successivo articolo 10;
 - b) la tabella riepilogativa dell'importo massimale dell'intera durata contrattuale e dell'importo massimale annuale, formulata secondo le esigenze dell'*Amministrazione*;
 - c) l'Atto di Attribuzione del ruolo e degli obblighi di cui all'art. 28 del Regolamento (UE) n. 2016/679.

ARTICOLO 10 PIANIFICAZIONE

1. Gli *Accordi Esecutivi* dovranno prevedere come loro parte integrante e sostanziale il *Piano Operativo* che sarà redatto in conformità a quanto previsto nei successivi commi.
2. Il *Piano Operativo* dovrà riportare almeno quanto previsto nell'Allegato 3, paragrafo 2 al presente *Accordo*.
3. Unitamente al *Piano Operativo* l'*Amministrazione* e la *Società*, procederanno alla definizione della tabella riepilogativa di cui all'articolo 9, comma 3, lettera b).
4. La responsabilità delle scelte tecniche da operare per l'attuazione del *Piano Operativo* e per il raggiungimento delle iniziative ivi indicate è demandata alla *Società*, fermo restando che le scelte tecniche, che abbiano particolare rilevanza di natura economica e organizzativa per l'*Amministrazione*, saranno con la stessa concordate.

ARTICOLO 11 RAPPORTI PERIODICI

1. La *Società* darà conto all'*Amministrazione* dei servizi erogati nell'ambito dell'*Accordo esecutivo* mediante appositi *Rapporti periodici*, secondo quanto previsto nell'Allegato 3, paragrafo 3, del presente *Accordo*.
2. Ad integrazione dei *Rapporti periodici* di cui al precedente comma 1, la *Società* invierà - almeno ogni quadrimestre - un prospetto contenente:
 - a) lo stato di avanzamento funzionale;
 - b) l'avanzamento economico;
 - c) la situazione relativa ai beni già consegnati ed ai servizi già prestati o in corso di prestazione;
 - d) le restanti attività pianificate ancora da porre in essere.

3. Nei singoli *Accordi esecutivi* dovranno essere definite puntuali clausole penali ai sensi degli artt. 1382 e ss. del codice civile.

ARTICOLO 12

MONITORAGGIO DEI LIVELLI DI SERVIZIO

1. Ai fini del controllo dei livelli di servizio e della conseguente applicazione delle penali, definiti in conformità a quanto previsto all'articolo 9, comma 3, lettera b), si procederà, nell'ambito di ciascun *Accordo esecutivo*, come segue:
 - a) la *Società* darà evidenza all'*Amministrazione* dei livelli effettivamente conseguiti e gli eventuali scostamenti verificatisi rispetto a quelli convenuti nel presente *Accordo*;
 - b) la *Società* manterrà a disposizione dell'*Amministrazione*, per 90 (novanta) giorni dalla data di approvazione dell'ultimo *Rapporto periodico* di cui all'articolo 11, le registrazioni e/o le rilevazioni analitiche effettuate dal suddetto sistema;
 - c) la *Società*, per l'effettuazione dei controlli, dovrà rendere disponibili all'*Amministrazione*, le registrazioni e/o le rilevazioni analitiche effettuate, secondo le modalità di accesso e di sicurezza fisica e logica vigenti presso la *Società*.
2. Tutte le penali previste dal presente *Accordo* e dagli *Accordi esecutivi* e nei loro allegati, potranno essere applicate dall'*Amministrazione*, previa contestazione scritta dell'addebito e previa valutazione delle deduzioni al riguardo addotte dalla *Società* che dovranno essere presentate non oltre il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione contenente la contestazione stessa.
3. L'*Amministrazione*, valutate le predette deduzioni, potrà decidere di dare corso all'applicazione delle penali dandone comunicazione scritta alla *Società* non oltre il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento delle deduzioni.
4. La *Società* provvederà a riconoscere all'*Amministrazione* quanto indicato nella comunicazione di cui al precedente comma 3. Le *Parti* si danno peraltro atto che, qualora la *Società* ritenga di non condividere le conclusioni dell'*Amministrazione*, il pagamento di cui sopra non potrà costituire in nessun caso riconoscimento di responsabilità e/o di debito ove la *Società* dia inizio alla procedura di cui al successivo articolo 20 entro 60 (sessanta) giorni dal pagamento stesso.
5. Resta inteso che, nel caso in cui gli inadempimenti siano determinati da causa di forza maggiore, nessuna pretesa risarcitoria potrà essere avanzata dall'*Amministrazione* nei confronti della *Società* stessa.

ARTICOLO 13

FATTURAZIONE

1. Atteso che la *Società* è una società per azioni a totale capitale pubblico, al fine di evitare l'insorgere di oneri finanziari che andrebbero comunque a gravare sul bilancio dello Stato, l'*Amministrazione*, nell'ambito di ciascun *Accordo esecutivo*, si impegna a corrispondere, nel caso di previsione espressa nell'ambito di ciascun accordo esecutivo, un anticipo non superiore

al 10% annuale rispetto a quanto definito nei *Piani operativi* per singolo *Accordo esecutivo* e comunque al verificarsi di tutte le condizioni di legge per l'*Amministrazione* in ordine all'efficacia dei singoli *Accordi esecutivi*.

2. Successivamente all'approvazione dei *Rapporti Periodici*, di cui all'articolo 11, comma 1, in conformità agli stessi ed in unica soluzione, verrà effettuato il conguaglio tra quanto corrisposto dall'*Amministrazione* ai sensi del precedente comma 1 e quanto risultante dai predetti *Rapporti periodici*.
3. Resta inteso che la documentazione di riferimento e le fatture delle risorse esterne e dei servizi acquisiti e dei beni installati saranno detenute presso la sede della *Società* e tenute a disposizione dell'*Amministrazione* per l'effettuazione di eventuali ulteriori controlli per tutto il periodo previsto dalla normativa vigente.
4. Qualora l'*Amministrazione* richieda la sospensione o l'annullamento di un obiettivo di cui al *Piano operativo*, la *Società* procede alla fatturazione di un importo determinato in base allo stato avanzamento lavori di cui all'articolo 11 comma 2 aggiornato alla data di ricezione della richiesta.
5. Qualora l'*Amministrazione* non proceda, ove prevista secondo quanto riportato nell'Allegato 2 denominato "Processo e flusso di comunicazione per i servizi di Sviluppo e *professional*", alla verifica di conformità entro 60 (sessanta) giorni dalla data di comunicazione a procedere e non dia formalmente conto delle eventuali ragioni ostantive, la *Società* provvede alla fatturazione dell'importo pari a quello applicabile in caso di verifica di conformità positiva.

ARTICOLO 14 *PAGAMENTI*

1. Al pagamento delle fatture di cui all'articolo 13, da effettuarsi sui conti correnti indicati dalla *Società* nelle fatture stesse, l'*Amministrazione* provvederà entro 30 (trenta) giorni dalla data di approvazione della singola fattura, che dovrà avvenire entro 20 (venti) giorni dalla data di ricezione.
2. In caso di ritardato pagamento, la *Società* potrà richiedere il pagamento degli interessi in conformità a quanto previsto dal decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, e successive modificazioni e integrazioni.

ARTICOLO 15 *IMPEGNI DELLA SOCIETÀ*

1. L'*Amministrazione* avrà facoltà di accesso alle rilevazioni amministrativo-contabili.
2. La *Società* garantisce, con le modalità che saranno concordate con l'*Amministrazione*, la collaborazione del proprio personale durante lo svolgimento delle predette attività di verifica.
3. La *Società*, nell'espletamento dell'incarico di cui al presente *Accordo*, conformerà la propria condotta alle disposizioni normative ed ai regolamenti aziendali all'uopo applicabili; in particolare, si impegna per se stessa, per i suoi dipendenti e per chiunque collaborerà

all'erogazione dei *Servizi* previsti dal presente *Accordo*, ad attenersi ai principi ed ai valori contenuti nel *Codice etico*.

4. Resta inteso che, al fine di garantire la tempestiva informazione riguardo gli aggiornamenti del *Codice etico* che saranno attuati nel corso di vigenza del presente *Accordo*, la *Società* si impegna a rendere costantemente consultabile tale codice sul proprio sito web.
5. La *Società* resta impegnata, anche successivamente al collaudo, a prestare, senza alcun addebito per l'*Amministrazione*, la propria assistenza per adeguare le applicazioni *software* realizzate, nel caso venissero riscontrati errori, anomalie o malfunzionamenti anche parziali dipendenti dalla *Società*, durante l'esercizio delle applicazioni stesse anche in relazione alle scelte tecniche effettuate.
6. La *Società* assume in proprio ogni responsabilità, per tutta la durata dell'*Accordo*, per qualsiasi danno direttamente causato a persone o beni, tanto della *Società* quanto dell'*Amministrazione*, in dipendenza di omissioni, negligenze e/o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali a esso riferibili, anche se eseguite in tutto o in parte da terzi nei limiti del valore del presente *Accordo*.
7. Fatto salvo quanto previsto al precedente comma 5, la *Società* non potrà essere ritenuta responsabile per eventuali danni materiali o patrimoniali, diretti o indiretti, qualora la *Società* stessa abbia correttamente adempiuto alle obbligazioni contrattuali ed abbia operato nel rispetto della normativa applicabile in materia, in aderenza alle direttive impartite dall'*Amministrazione*.

ARTICOLO 16 *BREVETTI E DIRITTI D'AUTORE*

1. Resta esclusa qualsiasi responsabilità dell'*Amministrazione* nel caso la *Società* usi, per l'esecuzione del presente *Accordo* e degli *Accordi esecutivi*, dispositivi e soluzioni di cui altri siano titolari di diritti di privativa.
2. La *Società*, conseguentemente, manleverà e terrà indenne l'*Amministrazione* da ogni pretesa e dagli oneri relativi ad azioni per violazione dei diritti di autore o di qualsiasi marchio italiano o straniero.

ARTICOLO 17 *PROPRIETÀ DEI RISULTATI E DIRITTI DI UTILIZZAZIONE*

1. Le applicazioni *software* e gli eventuali ulteriori prodotti realizzati in esecuzione degli *Accordi esecutivi* – fatti salvi i diritti spettanti ai titolari delle licenze dei prodotti *software* eventualmente utilizzati per la realizzazione – diverranno di proprietà dell'*Amministrazione*.
2. Resta, peraltro, inteso che, in relazione a specifiche esigenze, l'*Amministrazione* potrà autorizzare la *Società* a commercializzare le applicazioni *software* ed i prodotti di cui al precedente comma 1. In tale ipotesi la *Società* riconoscerà alla predetta *Amministrazione* “royalty” il cui ammontare sarà di volta in volta determinato secondo criteri che verranno definiti di comune accordo.

3. La *Società* dovrà attenersi alle indicazioni ed ai criteri tecnici in materia di predisposizione di programmi informatici, dettati per le Pubbliche amministrazioni, nonché alle direttive volte a favorire la riusabilità, la portabilità dei programmi realizzati su altre piattaforme e l'accessibilità dei soggetti diversamente abili agli strumenti informatici e si impegna ad attuare il riuso delle applicazioni *software* di proprietà di altre Pubbliche amministrazioni in conformità a quanto previsto dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni e integrazioni.
4. La *Società* è inoltre impegnata, a richiesta dell'*Amministrazione*, nel rispetto della normativa vigente ed in coerenza con le disposizioni del proprio statuto, a fornire ad altre Pubbliche amministrazioni, centrali o locali, servizi che consentano il riuso dei prodotti di cui al precedente comma 1 a condizioni economiche e contrattuali da definire di comune accordo.

ARTICOLO 18 *SICUREZZA DEL SISTEMA*

1. Attesa la specificità dei dati contenuti nel *Sistema Informativo* e la loro rilevanza per il Paese, fermo quanto previsto all'articolo 2, comma 6, la *Società* è tenuta ad assicurare adeguati livelli di sicurezza fisica e logica dei *Sistemi Informativi*.
2. A tale scopo la *Società* dovrà operare attraverso l'adozione di idonee misure organizzative, tecniche ed operative, per la protezione dei dati e delle informazioni gestiti, delle apparecchiature e dei sistemi di elaborazione utilizzati, nonché delle reti di comunicazione.
3. La protezione di cui sopra dovrà essere assicurata riguardo sia alle apparecchiature e alle reti interne alla *Società*, utilizzate per l'espletamento del suo incarico, sia alla trasmissione di dati attraverso reti esterne.
4. La *Società* si obbliga espressamente a manlevare e tenere indenne l'*Amministrazione* da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche vigenti in materia di sicurezza.

ARTICOLO 19 *TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E RISERVATEZZA*

1. La *Società* e l'*Amministrazione* si impegnano a rispettare le disposizioni normative vigenti in materia di protezione dei dati personali, con particolare riguardo all'adozione di idonee misure di sicurezza, e a farle osservare ai propri dipendenti e collaboratori che, opportunamente istruiti, saranno autorizzati al trattamento dei dati personali.
2. La *Società* dovrà attenersi alle disposizioni del decreto legislativo 30 giugno 1996, n. 196 e successive modificazioni e integrazioni, e del Regolamento (UE) n. 2016/679, concernenti la disciplina in materia di protezione dei dati personali, con particolare riguardo all'adozione delle misure di sicurezza, e a farle osservare ai propri dipendenti e collaboratori che, opportunamente istruiti, saranno autorizzati al trattamento dei dati personali, secondo le istruzioni che saranno impartite dai responsabili dei Dipartimenti, Uffici e Strutture, in qualità di titolari del trattamento dei dati per gli stessi Dipartimenti, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 maggio 2018, con particolare riguardo al Registro dei trattamenti del responsabile nonché alla procedura di gestione del rischio della violazione dei dati.

3. Le finalità e le modalità del trattamento dei dati personali devono conformarsi ai principi di necessità e di legalità, nonché agli altri principi e regole contenute nel Regolamento (UE) n. 2016/679. Inoltre, il trattamento dei dati personali verrà effettuato dalla *Società* e dall'*Amministrazione* in modo tale da garantire la sicurezza e la riservatezza necessarie e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, cartacei, informatici e telematici idonei a trattare i dati nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.
4. L'*Amministrazione* tratta i dati forniti dalla *Società*, ai fini della stipula del presente *Accordo*, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la gestione ed esecuzione economica ed amministrativa del presente *Accordo*.
5. Con la sottoscrizione del presente *Accordo*, i legali rappresentanti pro-tempore delle *Parti* acconsentono espressamente al trattamento dei propri dati personali.
6. La *Società* acconsente che, in adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa, i dati e/o la documentazione che la legge impone di pubblicare siano pubblicati e diffusi tramite il sito internet della PCM, nella sezione relativa alla trasparenza.
7. L'*Amministrazione*, nell'ambito degli *Accordi esecutivi*, nei casi in cui la *Società* sia impegnata in attività di trattamento di dati personali di cui l'*Amministrazione* è Titolare, designeranno la *Società*, quale Responsabile del trattamento dati ex art. 28 del Regolamento (UE) n. 2016/679, indicando i trattamenti di cui la *Società* è incaricata e le specifiche istruzioni a cui attenersi.

ARTICOLO 20 CONTROVERSIE

1. Nel caso di controversie di qualsiasi natura che dovessero insorgere tra l'*Amministrazione* e la *Società* in ordine alla interpretazione od all'applicazione del presente *Accordo* e/o degli *Accordi esecutivi*, o comunque direttamente od indirettamente connesse all'*Accordo* stesso, ciascuna parte comunicherà per iscritto all'altra l'oggetto ed i motivi della contestazione.
2. Al fine di comporre amichevolmente la controversia l'*Amministrazione* e la *Società* si impegnano ad esaminare congiuntamente la questione, entro il termine massimo di 15 (quindici) giorni dalla data di ricezione della contestazione, ed a pervenire ad una composizione entro il successivo termine di 15 (quindici) giorni.
3. In caso di esito negativo del tentativo di composizione di cui al precedente comma 2, la questione verrà rimessa al Foro competente.
4. Resta, peraltro, inteso che le controversie in atto non pregiudicheranno in alcun modo la regolare esecuzione delle attività del presente *Accordo* e/o degli *Accordi esecutivi*, né consentiranno alcuna sospensione delle prestazioni dovute dall'una e dall'altra parte, fermo restando che riguardo alle questioni oggetto di controversia, le *Parti* si impegnano a concordare di volta in volta, in via provvisoria, le modalità di parziale esecuzione che meglio garantiscano il pubblico interesse ed il buon andamento dell'attività amministrativa.

ARTICOLO 21 OBBLIGATORIETÀ ED EFFICACIA

1. Fermo restando quanto previsto all'articolo 1, comma 2, l'*Amministrazione* comunicherà tempestivamente per iscritto alla *Società* la data in cui si saranno verificate le condizioni di legge.

ARTICOLO 22
ONERI E SPESE CONTRATTUALI

1. Sono a carico della *Società* le spese relative al presente *Accordo*, ad eccezione di quelle che, per legge, fanno carico all'*Amministrazione*.

ARTICOLO 23
VALORE DEGLI ALLEGATI

1. Il presente *Accordo*, si compone di n. 23 articoli e di n. 3 allegati che, sottoscritti dalle *Parti*, ne costituiscono parte integrante e sostanziale. Al presente *Accordo* vengono allegati i seguenti documenti:
 - Allegato 1 “Descrizioni dei servizi, livelli di servizio e corrispettivi”;
 - Allegato 2 “Processo e flusso di comunicazione per i Servizi di sviluppo e professional”;
 - Allegato 3 “Documento di predisposizione dei piani operativi e relativo processo di rendicontazione e fatturazione

SOGEI-SOCIETÀ GENERALE D'INFORMATICA S.P.A.
L'AMMINISTRATORE DELEGATO
(Dott. Andrea QUACIVI)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
IL SEGRETARIO GENERALE
(Pres. Carlo DEODATO)

Copia

Mod. B



657

ARRIVO USG
16 FEB 2023
n. 8,40

Presidenza del Consiglio dei Ministri

Roma, 15 febbraio 2023

AL
SEGRETARIO GENERALE O AL VICE SEGRETARIO GENERALE

Per Firma X Per Esame

Unità organizzativa proponente	
Servizio	Servizio Gare e contratti
Ufficio	Ufficio patrimonio, gare e contratti
Dipartimento	DIPARTIMENTO PER I SERVIZI STRUMENTALI

Oggetto	Convenzione Quadro
Tipo di provvedimento	Decreto di approvazione Convenzione Quadro tra la Presidenza del Consiglio dei ministri e SOGEI - Società Generale d'Informatica - S.p.A., per la progettazione, lo sviluppo, l'evoluzione e l'esercizio dei sistemi informativi della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei suoi Dipartimenti, Uffici e Strutture fino al 30 aprile 2027

Note	
Scadenza atto	Urgenza (motivi urgenza)
Altre annotazioni:	

Registrazione in ingresso ed esame USG	
Eventuali annotazioni da USG e/o da Vice-SG per il Segretario Generale	<i>con il consenso del segretario generale</i>
Restituzione all'UO proponente	16.02.2023
Eventuali indicazioni del Segretario Generale o del Vice-SG	

a cura Unità organizzativa proponente

Vistato da Filippo Guagnani 15/02/2023 alle 16:37 CET

Vistato da Pompilio Savarino 15/02/2023 alle 19:33:44 CET

Visto Capo USG *MUR*

P. Vistato ok XVII II FEB XXIII

Visto Vice-SG *[Signature]*
Visto Segretario Generale

ARRIVO SEGRETARIO GENERALE

17 FEB. 2023 15:30

21 FEB 2023



657

Presidenza del Consiglio dei Ministri

SEGRETARIATO GENERALE
DIPARTIMENTO PER I SERVIZI STRUMENTALI
UFFICIO PATRIMONIO, GARE E CONTRATTI
Servizio gare e contratti

- VISTA** la legge 23 agosto 1988, n. 400 e s.m.i.;
- VISTO** il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 e s.m.i., riguardante l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 11 della legge n. 59/1997;
- VISTA** la legge 31 dicembre 2009, n. 196 e s.m.i. "legge di contabilità e finanza pubblica";
- VISTA** la legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i. "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia";
- VISTO** il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Codice dei contratti pubblici" e s.m.i.;
- VISTO** il DPCM 22 novembre 2010, come modificato dal DPCM 17 luglio 2019, concernente la "disciplina dell'autonomia contabile e finanziaria della Presidenza del Consiglio dei ministri";
- VISTO** il DPCM 1° ottobre 2012 che disciplina l'ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri come modificato dal DPCM 19 giugno 2019, e in particolare l'articolo 34-bis, concernente il Dipartimento per i Servizi strumentali;
- VISTO** il Decreto del Segretario generale del 18 luglio 2016, che disciplina l'organizzazione del Dipartimento per i servizi strumentali (DSS), ed in particolare l'art.1, istitutivo dell'Ufficio patrimonio, gare e contratti;
- VISTO** il DPCM 25 ottobre 2022, con il quale è stato conferito al Pres. Carlo Deodato l'incarico di Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri;
- VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 dicembre 2022, recante "Approvazione del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno 2023 e per il triennio 2023-2025";
- VISTA** la legge 29 dicembre 2022, n. 197 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025";
- VISTO** il DPCM 2 dicembre 2022, con il quale al dott. Pompeo Savarino è stato conferito l'incarico di Capo del Dipartimento per i servizi strumentali della Presidenza del Consiglio dei ministri;
- VISTO** il DSG dell'11 gennaio 2023, con il quale, a decorrere dal 2 gennaio 2023, è delegata al dott. Pompeo Savarino l'adozione dei provvedimenti di competenza del Dipartimento per i servizi strumentali e sono assegnate in gestione, unitamente ai poteri di spesa per importi non superiori ad euro 500.000,00 (Iva esclusa), le risorse finanziarie iscritte sui capitoli di cui all'elenco allegato al predetto DSG, appartenenti al CdR 1 - Segretariato Generale - del bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri, per l'esercizio finanziario 2023 e per gli esercizi finanziari successivi, nonché i maggiori stanziamenti che saranno determinati a carico degli stessi. Con il citato DSG al dott. Pompeo Savarino sono stati delegati, altresì, gli atti esecutivi, anche per spese superiori all'importo di euro 500.000,00 (Iva esclusa), relativi a contratti e convenzioni già approvati, concernenti la gestione dei capitoli del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 1 del succitato decreto;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

- CONSIDERATO** che il Dipartimento per i servizi strumentali provvede a soddisfare le esigenze funzionali e organizzative dei Dipartimenti e degli Uffici della Presidenza del Consiglio dei ministri;
- VISTO** l'articolo 83, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, che statuisce che i diritti dell'azionista della SOGEI sono esercitati dal Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento del Tesoro;
- VISTO** l'art. 51, comma 1, decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019 n. 157, articolo 1, comma 1, ai sensi del quale “al fine di migliorare l'efficacia e l'efficienza dell'azione amministrativa ed al fine di favorire la sinergia tra processi istituzionali afferenti ad ambiti affini, favorendo la digitalizzazione dei servizi e dei processi attraverso interventi di consolidamento delle infrastrutture, razionalizzazione dei sistemi informativi e interoperabilità tra le banche dati, in coerenza con le strategie del Piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione, la Società di cui all'articolo 83, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, può offrire servizi informatici strumentali al raggiungimento degli obiettivi propri delle pubbliche amministrazioni e delle società pubbliche da esse controllate indicate al comma 2. L'oggetto e le condizioni della fornitura dei servizi sono definiti in apposita convenzione”;
- VISTO** l'art. 51, comma 2, lett. a), del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019 n. 157, articolo 1, comma 1, ai sensi del quale, in coerenza con gli obiettivi generali indicati al comma 1, la Presidenza del Consiglio dei ministri, al fine di completare e accelerare la trasformazione digitale della propria organizzazione, assicurando la sicurezza, la continuità e lo sviluppo del sistema informatico può avvalersi della Società di cui all'articolo 83, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
- VISTO** l'appunto del 4 gennaio 2023, con cui il Capo Dipartimento per i servizi strumentali ha rappresentato la necessità di procedere alla sottoscrizione di una nuova Convenzione Quadro tra la Presidenza del Consiglio dei ministri e la SOGEI - Società Generale d'Informatica S.p.A., di durata quadriennale e con scadenza il 30 aprile 2027;
- CONSIDERATO** che tale Convenzione ha lo scopo di consolidare il percorso di transizione al digitale, di avviare la messa in sicurezza del patrimonio informativo e l'aggiornamento del parco applicativo, di proseguire la migrazione *in cloud* dei servizi, in linea con la strategia nazionale predisposta dall'Agenzia Nazionale *Cyber Security* e dal Dipartimento per la trasformazione digitale, mediante la sottoscrizione di specifici *Accordi Esecutivi*, da parte delle strutture della Presidenza del Consiglio dei ministri;
- CONSIDERATO** altresì che per i citati *Accordi Esecutivi* la Convenzione prevede uno stanziamento massimo annuale pari a euro 15.000.000,00 (quindici milioni), oltre l'Iva, comunque nei limiti delle annuali disponibilità di bilancio delle strutture che procederanno alla stipula dei discendenti *Accordi Esecutivi*.
- VISTA** la Convenzione Quadro sottoscritta digitalmente dalle parti contraenti in data 15 febbraio 2023;
- CONSIDERATO** che dalla medesima non derivano oneri immediati a carico del bilancio dello Stato, e che i successivi decreti di impegno saranno adottati in relazione ai singoli *Accordi Esecutivi*;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

per le motivazioni indicate in premessa, parte integrante del presente dispositivo,

DECRETA

Art. 1

È approvata la Convenzione Quadro, stipulata in data 15 febbraio 2023 tra la Presidenza del Consiglio dei ministri e la SOGEI - Società Generale d'Informatica S.p.A., di durata quadriennale e con scadenza il 30 aprile 2027, volta al consolidamento del percorso di transizione al digitale, alla messa in sicurezza del patrimonio informativo e all'aggiornamento del parco applicativo, nonché alla prosecuzione della migrazione *in cloud* dei servizi, in linea con la strategia nazionale predisposta dall'Agencia Nazionale *Cyber Security* e dal Dipartimento per la trasformazione digitale, mediante la sottoscrizione di specifici *Accordi Esecutivi*, da parte delle strutture della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Art. 2

Dalla suddetta Convenzione non derivano oneri immediati a carico del bilancio dello Stato e i successivi decreti di impegno saranno adottati in relazione ai singoli *Accordi Esecutivi*, nei limiti dello stanziamento massimo annuale pari a euro 15.000.000,00 (quindici milioni), oltre l'Iva, e, comunque, nei limiti delle annuali disponibilità di bilancio delle strutture che procederanno alla stipula dei singoli *Accordi*.

Il presente decreto è trasmesso all'Ufficio del bilancio per il riscontro di regolarità amministrativo-contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri.

IL SEGRETARIO GENERALE
(Carlo Deodato)



CORTE DEI CONTI

UFFICIO DI CONTROLLO SUGLI ATTI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO, DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Si attesta che il provvedimento numero SN del 20/02/2023, con oggetto PRESIDENZA - DSS 20 febbraio 2023. Approvazione della Convenzione quadro stipulata in data 15 febbraio 2023 tra la Presidenza del Consiglio dei ministri e SOGEI - Società generale d'informatica - S.p.A. pervenuto a questo Ufficio di controllo di legittimità, è stato protocollato in arrivo con prot. n. CORTE DEI CONTI - SCEN_LEA - SCCLA - 0011283 - Ingresso - 10/03/2023 - 12:30 ed è stato ammesso alla registrazione il 21/04/2023 n. 1165 con la seguente osservazione:

Si registra il decreto del 20 febbraio 2023, di approvazione della convenzione quadro stipulata in data 15 febbraio 2023 tra la Presidenza del Consiglio dei ministri e SOGEI spa, osservando che, a seguito di rilievo, il competente Dipartimento ha chiarito che limiti quantitativi all'acquisizione, da parte di SOGEI, di beni e servizi da soggetti terzi funzionali all'erogazione delle prestazioni in favore della PCM, saranno individuati dalle successive convenzioni attuative. Inoltre, è stato chiarito che, in ordine alle tariffe unitarie, è stato utilizzato il tariffario più recente, oggetto di valutazione da parte di AGID e che, comunque, ogni convenzione attuativa sarà oggetto di valutazione complessiva di congruità.

Il Consigliere Delegato

*CINZIA BARISANO
(Firmato digitalmente)*

Il Magistrato Istruttore

*DONATO CENTRONE
(Firmato digitalmente)*



CORTE DEI CONTI



Presidenza del Consiglio dei Ministri

*Segretariato Generale
Dipartimento per i servizi strumentali
Ufficio patrimonio, gare e contratti
Servizio gare e contratti*

All'Ufficio del bilancio per il riscontro
di regolarità amministrativo-contabile

UBRRAC – Servizio 3

Sede

Oggetto: Risposta alla richiesta di chiarimenti formulata dalla Corte dei conti sul decreto 20 febbraio 2023 di approvazione della convenzione quadro stipulata in data 15 febbraio 2023 tra la Presidenza del Consiglio dei ministri e SoGeI-Società generale d'informatica S.p.A.

In relazione ai chiarimenti richiesti dalla Corte dei conti si rappresenta quanto segue:

1. in ordine alla mancata individuazione di un limite quantitativo all'acquisizione da parte di SoGeI di beni e servizi funzionali all'erogazione delle prestazioni in favore della Presidenza del Consiglio dei ministri, si fa presente che nei singoli accordi esecutivi - che avranno piena valenza contrattuale e saranno stipulati nel limite di *budget* approvato per esser poi doverosamente trasmesse al controllo preventivo della Corte dei conti - sarà individuato l'eventuale limite delle acquisizioni che dovessero rendersi necessarie, ad integrazione, comunque limitata, dei beni e dei servizi erogati direttamente da SoGeI. La scelta di non indicare già nell'accordo quadro una soglia predeterminata è volta a prevenire eventuali diseconomie ponendo limiti alle possibili economie generabili dalla capacità contrattuale di SoGeI. Alcune convenzioni e accordi quadro stipulati da questa, infatti, tramite Consip e con gli eventuali pareri AgID, a causa della loro elevata specializzazione, assicurano risultati più convenienti di quelli messi a disposizione di tutte le PP.AA. dalla stessa Consip. Per non precludersi questi margini di risparmio di risorse pubbliche si è preferito optare per una valutazione motivata, da effettuare in ciascun singolo accordo esecutivo (cui è allegato un "piano operativo" di dettaglio). In ogni caso si ritiene utile rilevare che tutti i beni, i servizi e le prestazioni professionali, eventualmente acquisite tramite SoGeI, provengono esclusivamente da accordi quadro e convenzioni Consip, senza alcun aggravio di costi che potrebbe essere originato dal ricorso ad una diversa negoziazione sul mercato (cfr. art. 4, comma 3-ter d.l. n. 95/2012, conv. con modificazioni dall'art. 1, comma 1 l. n. 135/2012, richiamato nelle premesse e nell'articolato, secondo il quale SoGeI, sulla base di apposita convenzione disciplinante i relativi rapporti nonché i tempi e le modalità di realizzazione delle attività, si avvale di Consip S.p.A. nella sua qualità di centrale di committenza, per le acquisizioni di beni e servizi).



Presidenza del Consiglio dei Ministri

2. Quanto all'assenza di esplicitazione dei parametri di congruità in ordine alle tariffe unitarie da applicare, si segnala che per la convenzione quadro è stato utilizzato il listino più recente già oggetto di tale valutazione da parte di AgID, come si desume dal parere allegato, n. 17 del 2022. Per dovere di completezza, deve poi evidenziarsi che, già in passato, le singole strutture che hanno stipulato gli accordi esecutivi alla luce della precedente convenzione quadro, hanno anch'esse sempre valutato la congruità complessiva degli accordi da sottoscrivere, mentre la richiesta del preventivo parere ad AgID viene omessa quando si tratti di iniziative coperte da pareri già richiesti (listino utilizzato) e da convenzioni e accordi quadro Consip espressamente esclusi da tale necessità, con ciò valorizzando la speditezza procedimentale nell'assoluto rispetto della normativa vigente.

Il Capo del Dipartimento
Avv. Pompeo Savarino



CORTE DEI CONTI

UFFICIO DI CONTROLLO SUGLI ATTI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Alla
Presidenza del Consiglio dei ministri
Segretariato generale - ROMA
ubr@mailbox.governo.it

RILIEVO

Oggetto: decreto 20 febbraio 2023, di approvazione della convenzione quadro stipulata in data 15 febbraio 2023 tra la Presidenza del Consiglio dei ministri e SOGEI, Società generale d'informatica, s.p.a.

Al fine di concludere la procedura di controllo preventivo di legittimità del decreto in oggetto, si chiede di fornire i seguenti chiarimenti:

1) mancata individuazione di un limite quantitativo (eventualmente modulabile), in sede di successivi "accordi esecutivi", all'acquisizione, da parte di SOGEI, di beni e servizi o prestazioni professionali (artt. 7 e 8 convenzione), funzionali all'erogazione delle prestazioni a favore della PCM (che dovrebbero essere prestate, in prevalenza, mediante risorse interne della società affidataria);

2) assenza di esplicitazione di parametri di congruità (per esempio, confronto con analoghi mercati di riferimento) in ordine alle tariffe unitarie elencate a pag. 272, e seguenti, dell'Allegato 1 alla Convenzione (paragrafo 24), tariffe che saranno utilizzate in sede di "accordi esecutivi" (in occasione dei quali la PCM, previo parere da parte di AGID, dovrà valutare la congruità economica complessiva dell'affidamento).

Si resta in attesa di riscontro entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della presente, come previsto dall'art. 27, comma 1, della legge n. 340 del 2000.

Il magistrato istruttore
Cons. Donato Centrone

Il Consigliere Delegato
Cons. Cinzia Barisano



CORTE DEI CONTI